

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 13

PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUSARO, BATTAGLIA, GITTI, BOZZI*Presentata il 24 novembre 1983*

Aggiunta al Regolamento della Camera di un articolo 69-bis,
recante disciplina dell'articolazione di un procedimento
legislativo in corso in due o più procedimenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già da tempo dottrina, operatori e gli stessi legislatori hanno individuato una delle cause non ultime dell'insoddisfacente attuazione delle leggi in gravi carenze nella progettazione legislativa.

Sin dal giugno 1981 l'allora ministro per la funzione pubblica Clelio Darida presentò alla Camera la relazione finale della « Commissione di studio sui problemi concernenti la semplificazione delle procedure e la fattibilità e l'applicabilità delle leggi nonché l'approntamento dei conseguenti schemi normativi ».

Uno dei più rilevanti casi di difettosa tecnica legislativa è quello delle cosiddette « norme intrusive » ovvero norme contenute in leggi di oggetto differenziato. L'introduzione di norme riguardanti materia tutt'affatto diversa in testi normativi intitolati in modo ben differente è fenomeno piuttosto frequente. A detta della Commissione essa « può costi-

tuire fonte di inattuazione o, comunque, di grave disparità attuativa almeno nella prima applicazione, legata intimamente all'alto grado di misconoscenza e, quindi, di incolpevole inottemperanza ad essa connessa ».

Al fine di affrontare il fenomeno è opportuna una doppia iniziativa. Da un lato la chiara e limpida intitolazione delle leggi, nonché di ciascun articolo (fatto salvo il caso di legge con un articolo solo), oggetto di una complementare proposta di legge. Dall'altro la possibilità di realizzare una sorta di « stralcio » della norma « intrusa », da discutersi e approvarsi contestualmente a quella originaria che l'ha occasionata.

Si propone in pratica di fare di una sola, due o tre o più leggi, senza per questo un nuovo procedimento legislativo. Di qui la proposta introduzione dell'articolo 69-bis nella formula che si sottopone all'attenzione della Giunta per il Regolamento.

TESTO PROPOSTO

Dopo l'articolo 69 è inserito il seguente articolo 69-bis:

« Qualora in una qualunque fase del procedimento legislativo fino all'approvazione finale, si ravvisi l'opportunità di dare forma legislativa autonoma ad una o più proposizioni normative contenute nel progetto in discussione od occasionate da esso ma attinenti ad oggetto diverso, il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione parlamentare, qualora il procedimento penda davanti a una Commissione, ovvero su richiesta di dieci deputati o del presidente di un gruppo parlamentare in ogni altro caso, autorizza l'articolazione del procedimento in corso in due o più procedimenti contestuali e paralleli, ma autonomi, cosicché le votazioni finali diano luogo alla approvazione di due o più leggi da promulgare e pubblicare separatamente con proprio titolo, data e numero ».